



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito denominata ANAC, nella persona del suo Presidente Avv. Giuseppe Busia

E

la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, di seguito denominata Procura, nella persona del suo Procuratore dott. Giuseppe Verzera,

di seguito congiuntamente indicati come "le Parti",

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *"i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

Visto l'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "*Codice dei contratti pubblici*" il quale attribuisce all'ANAC: - la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione (comma 1); - la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche, anche attraverso linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile comunque denominati (comma 2); - la vigilanza collaborativa, per gli affidamenti di particolare interesse, attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara (comma 3, lettera h); - l'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, alle condizioni di maggiore efficienza, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto (comma 3, lettera i); - il potere di disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato (comma 5); - la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (comma 8);

Visto l'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che "*Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica*";

Visto l'articolo 98, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in base al quale costituisce grave illecito professionale che rende dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico, costituendone causa di esclusione, la "*omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione*";

Visto l'articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale "*Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o*

eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione";

Visto l'articolo 32, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale le misure disposte dal Prefetto ai sensi del comma 2 della medesima norma, su proposta del Presidente dell'ANAC, *"sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto";*

Visto l'articolo 3 del decreto legge 13 novembre 2015, n. 179, il quale ha modificato il suddetto articolo 32 nel senso di estendere espressamente le sue previsioni alle imprese che esercitano attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Viste le *"Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"*, adottate congiuntamente dall'ANAC e dal Ministero dell'Interno con Protocollo d'intesa stipulato in data 15 luglio 2014 e, in particolare, il paragrafo 3 delle medesime dal titolo *"Orientamenti interpretativi per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione e sostegno delle imprese di cui all'articolo 32 del D.L. n. 90/2014"*, con cui sono state tra l'altro chiarite, a titolo esemplificativo, le circostanze suscettibili di dare luogo ai provvedimenti amministrativi di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Viste le *"Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia"* adottate congiuntamente dall'ANAC e dal Ministero dell'Interno sulla base del Protocollo d'intesa stipulato in data 15 luglio 2014 e, in particolare, il paragrafo

6 delle medesime dal titolo "L'avvio del procedimento. Il potere di iniziativa del Presidente dell'ANAC e del Prefetto" che chiarisce la distribuzione delle competenze fra il Presidente ANAC e il Prefetto in fase di avvio del procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69, in base al quale "Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione";

Considerata la necessità di massimizzare il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione, nonché dell'azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

Considerata altresì la necessità di rendere effettiva e più proficua l'attività di repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, anche attraverso l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa;

Ritenuto dunque opportuno strutturare una collaborazione tra le Parti al fine di assicurare il più proficuo svolgimento della predetta attività di contrasto e prevenzione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Finalità)

Con il presente Accordo le Parti collaborano al fine di dare piena ed efficace attuazione alle norme richiamate nelle premesse in materia di scambio, tra le stesse, di informazioni attinenti a indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza.

Art. 2 (Ambiti di collaborazione)

Gli ambiti su cui le Parti concentrano la reciproca collaborazione sono così individuati:

- I. Procedimenti di cui all'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- II. Obblighi informativi della Procura nei confronti del Presidente dell'ANAC previsti dall'articolo 129,

comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69;

- III. Obblighi informativi della Procura nei confronti dell'ANAC previsti dall'articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- IV. Richieste rivolte dalla Procura all'ANAC per l'acquisizione di documentazione, atti e informazioni in materie di competenza dell'Autorità;
- V. Trasmissione alla Procura, da parte dell'ANAC, degli esiti di attività d'indagine, ispettiva e istruttoria in genere da cui emergano irregolarità aventi rilievo penale e successiva comunicazione da parte della Procura in merito al loro utilizzo.

Art. 3

(Linee-guida per lo svolgimento della collaborazione)

▪ **Procedimenti di cui al punto I. dell'articolo 2:** al fine di consentire al Presidente dell'ANAC di attivare il procedimento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la Procura invia allo stesso copia delle richieste di rinvio a giudizio, corredate dalle eventuali ordinanze di applicazione di misure cautelari e dagli atti investigativi che le hanno supportate, ove ostensibili, relativamente ai reati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 32 ⁽¹⁾ ed al paragrafo 3 delle Linee Guida adottate dall'ANAC e dal Ministero dell'Interno citate nelle premesse ⁽²⁾, ove riferiti alle imprese, o soggetti delle stesse, di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 32.

La Procura trasmette altresì al Presidente dell'ANAC copia dei provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ⁽³⁾.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il Presidente dell'ANAC informa altresì la Procura della presenza di *"rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali"* attribuibili alle imprese di cui al medesimo

¹ Concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice e aggravata, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, peculato, concussione, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale Internazionale o degli Organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

² A titolo esemplificativo, le Linee Guida parlano di reati di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p., di riciclaggio (art.648-bis c.p.), di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero con altri artifici, di emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili finalizzata all'evasione fiscale (artt.2,3, 8 e 10 del D. Lgs. n.74/2000), di delitti di false comunicazioni sociali (artt.262l e 2622 c.c.).

³ Provvedimento che disponga la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero disponga l'archiviazione del procedimento.

art. 32, comma 1.

- **Obblighi informativi di cui al punto II. dell'articolo 2:**

al fine di consentire al Presidente dell'ANAC di attivare i procedimenti di competenza sua e dell'Autorità previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il procedimento di cui al punto I., la Procura trasmette allo stesso copia delle richieste di rinvio a giudizio, corredate dalle eventuali ordinanze di applicazione di misure cautelari e dagli atti investigativi che le hanno supportate, ove ostensibili, relativamente ai reati di cui all'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69 ⁽⁴⁾.

- **Obblighi informativi di cui al punto III. dell'articolo 2:**

al fine di consentire all'ANAC di adempiere ai suoi obblighi di pubblicità nel casellario informatico delle imprese, la Procura trasmette alla stessa copia delle richieste di rinvio a giudizio per i reati previsti dalla lettera m- *ter*) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ⁽⁵⁾, dalle quali emerga espressamente la circostanza che la vittima del reato, individuata mediante le sue generalità, abbia omissso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria senza che ricorressero i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- **Richieste della Procura di cui al punto IV. dell'articolo 2:**

nei casi in cui la Procura, ovvero gli Uffici di Polizia Giudiziaria funzionalmente dipendenti, rivolga all'ANAC richieste di informazioni/documentazione, volte a conoscere eventuali attività espletate e provvedimenti resi dall'Autorità in relazione al caso oggetto di indagine, l'ANAC trasmette tempestivamente l'atto adottato ovvero fornisce informazioni circa lo stato della propria attività.

- **Trasmissione di atti da parte dell'ANAC ai sensi del punto V. dell'articolo 2:**

In tutti i casi in cui dall'attività istruttoria e/o ispettiva dell'ANAC, in materia di contratti pubblici o di anticorruzione, emergano irregolarità che possono avere rilievo penale, l'ANAC trasmette le proprie conclusioni alla Procura. Qualora gli elementi vengano trasmessi alla Procura già nel corso dell'istruttoria, l'Autorità comunica lo stato del

⁴ Gli stessi sub nota (1).

⁵ Concussione ed estorsione, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

procedimento e i tempi attesi di conclusione dello stesso.

Qualora gli esposti e segnalazioni indirizzati all'ANAC espongano fatti delittuosi che possono trovare conferma con indagini di stretta competenza dell'organo giurisdizionale, l'ANAC invia immediatamente l'esposto o segnalazione alla Procura al fine di consentire un tempestivo avvio delle indagini. In questi casi le Parti concorderanno se necessario le modalità di intervento più opportune al fine di non compromettere il c.d. effetto sorpresa delle attività giudiziarie o amministrative.

La Procura, al termine delle attività, comunica ad ANAC gli esiti dei procedimenti avviati sulla base degli esposti o delle segnalazioni inoltrate o ogni altro diverso utilizzo.

Art. 4 (Referenti per la collaborazione)

I Referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

a. Per l'ANAC:

- (1) sul piano programmatico: il Presidente
- (2) sul piano operativo: il Segretario Generale;

b. Per la Procura:

- (1) sul piano programmatico: Il Procuratore
- (2) sul piano operativo: il direttore amministrativo dott. Guido Buda.

Art. 5 (Modalità attuative)

Sulla base delle Linee Guida di cui all'articolo 3 le Parti predispongono e diramano istruzioni operative per i propri Uffici al fine di garantire la massima collaborazione reciproca.

Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Accordo anche con ricorso a strumenti informatici e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.

Art. 6 (Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

Il presente Accordo ha una validità di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato

previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.

In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Art. 7 (Oneri finanziari)

Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

Articolo 8 (Sicurezza delle informazioni e privacy)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno attuate nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio nonché dei principi dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data 14 settembre 2023

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Per la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto

Il Procuratore

dott. Giuseppe Verzera

Atto firmato digitalmente